

INVALSI

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Anno 2010

Il giorno 6 del mese di marzo dell'anno 2013, presso i locali dell'INVALSI, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, la delegazione di parte pubblica, composta da Giovanni BOCCHIERI, Direttore generale dell'INVALSI e Pierpaolo CINQUE, Dirigente dei Servizi Amministrativi, delegato del Commissario dell'INVALSI e la delegazione rappresentativa delle OO. SS. firmatarie del CCNL, composta da FLC-CGIL, FIR-CISL, UIL-RUA e ANPRI, e, a tavoli separati, da USI/RDB, si sono incontrate per la definizione della contrattazione integrativa di ente per l'anno 2010, premesso che:

- in data 13 ottobre 2010 è stato sottoscritto il contratto collettivo integrativo, relativo al quadriennio normativo 2006/2009, per la distribuzione del fondo del trattamento accessorio del personale INVALSI;
- in data 5 novembre 2010 è stato sottoscritto il contratto collettivo integrativo, relativo al quadriennio normativo 2006/2009, per le opportunità di sviluppo professionale del personale;
- in data 13 dicembre 2012 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo integrativo relativo all'anno 2010, per la distribuzione del fondo del trattamento accessorio del personale INVALSI;
- in data 5 marzo 2013 il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato l'ipotesi di contratto sottoscritta il 13 dicembre 2013 purché venga cassata la dichiarazione congiunta n.2;
- avendo le parti provveduto ad eliminare la dichiarazione congiunta n.2 dell'ipotesi di contratto secondo le indicazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- in data odierna le parti si sono riunite per la sottoscrizione definitiva del testo.

A tale fine le parti, come sopra rappresentate, convergono e sottoscrivono quanto segue.

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

SEZIONE I - RICERCATORI E TECNOLOGI

Art. 1

Risorse destinate alla retribuzione accessoria dei Ricercatori e Tecnologi

1. Le parti prendono atto che il fondo iniziale per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente dell'INVALSI inquadrato nei livelli I – III dei profili di Ricercatore e Tecnologo è determinato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, in complessivi € 68.206,00.

Art. 2

Distribuzione delle risorse di cui all'art. 1

Per l'anno 2010 considerato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio, le risorse di cui al primo comma dell'articolo precedente sono ripartite secondo le modalità di cui al prospetto che segue:

Indennità di valorizzazione professionale	€ 22.465,00
Indennità per oneri specifici	€ 36.509,00
Indennità direzione strutture di particolare rilievo	€ 9.232,00
TOTALE RISORSE	€ 68.206,00

Art. 3

Indennità di valorizzazione professionale

1. L'indennità di valorizzazione professionale (I.V.P.) di cui all'art. 8 del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001 viene erogata per tredici mensilità a tutto il personale appartenente ai profili di Ricercatore e Tecnologo secondo i seguenti importi tabellari definiti, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 15 del CCNL relativo al biennio economico 2006/2007.

LIVELLI	TOTALE ANNUO	MENSILE
I	1.870,07	143,85
II	1.554,28	119,56
III	1.335,82	102,76

Art. 4

Indennità per oneri specifici

1. L'indennità per oneri specifici di cui all'art. 8 del CCNL relativo al biennio economico 1996/1997 viene erogata per 13 mensilità a tutto il personale appartenente ai profili di Ricercatore e Tecnologo.

2. A decorrere dall'anno 2010, i valori dell'indennità per oneri specifici, determinati secondo il procedimento di cui al precedente comma, sono i seguenti:

LIVELLI	TOTALE ANNUO	MENSILE
I - II - III	2.281, 81	175,52

Art. 5

Indennità di direzione strutture di particolare rilievo

1. A decorrere dall'esercizio 2010, l'indennità di cui all'art. 9 del CCNL relativo al biennio economico 1996/1997 è destinata, per una quota pari ad € 5.000 all'unità cui è assegnata la direzione della struttura adibita alla valutazione degli apprendimenti e per una quota pari ad € 4.232 all'unità cui è assegnata la direzione dei Servizi che compongono l'Ufficio dei Servizi Informatici.

Art. 7

Personale a tempo determinato

Al personale a tempo determinato spettano gli stessi emolumenti fondamentali e accessori che competono al personale di ruolo, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti. Il relativo finanziamento grava sugli specifici capitoli di bilancio destinati allo scopo.

SEZIONE II - PERSONALE DEI LIVELLI IV - VIII

Art. 8

Costituzione del fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV - VIII.

1. Il fondo per la retribuzione accessoria del personale dei livelli IV - VIII dell'INVALSI viene costituito, a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di remunerare gli istituti di cui all'art. 43, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997 secondo quanto stabilito nei commi successivi.

2. Le parti prendono atto che il fondo iniziale per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente dell'INVALSI inquadrato nei livelli IV - VIII è determinato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, in complessivi € 74.680,00.

Art. 9
Distribuzione del fondo per l'anno 2010

Per l'anno 2010, considerato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio, le risorse di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono ripartite secondo le modalità di cui al prospetto che segue:

a) Straordinario	€ 0,00
b) Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lett. b) del CCNL 1994/1997	€ 2.992,00
c) Indennità di Ente	€ 62.080,00
d) Produttività collettiva e individuale	€ 9.608,00
TOTALE	€ 74.680,00

Art. 10
Indennità di Ente Annuale

1. L'indennità di cui all'art. 44, comma 2 del CCNL 1994/1997 (indennità di ente annuale) viene erogata nel mese di luglio di ciascun anno a tutto il personale appartenente ai livelli dal IV all'VIII secondo i seguenti importi tabellari definiti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'art. 6 del CCNL relativo al biennio economico 2008/2009.

Livello professionale	Indennità di ente annuale (art. 44, c.2)
IV	2.301,24
V	2.070,28
VI	1.764,71
VII	1.533,76
VIII	1.312,80

Art. 10 bis
Indennità di Ente Mensile

1. A decorrere dall'anno 2010, i valori dell'indennità di ente mensile, determinati secondo il procedimento di cui al precedente comma, sono i seguenti:

Livello professionale	Indennità di ente mensile (art. 44, c.3) – valori annuali	Indennità di ente mensile (art. 44, c.3) – valori mensili
IV	7.010,70	584,23
V	6.329,77	527,48
VI	5.428,87	452,41
VII	4.747,97	395,66
VIII	3.096,53	341,38

Art. 11
Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994/1997

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, sono istituite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 2, lettera b) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, le seguenti indennità, il cui finanziamento è a carico del fondo di cui alla lettera b) del prospetto di cui al precedente art. 9.

2. Al fine di remunerare i rischi specifici derivanti dall'esercizio dei compiti connessi al maneggio del danaro o dei valori dell'Istituto, viene confermata l'indennità di maneggio valori, da corrispondersi all'economo/cassiere e al consegnatario dei beni dell'Istituto.

3. Al fine di remunerare gli oneri derivanti da specifici incarichi di responsabilità di coordinamento di strutture, comunque denominate, conferiti a dipendenti che rientrino nella presente Sezione del contratto integrativo, viene confermata l'indennità di coordinamento; tale indennità verrà corrisposta ai soggetti incaricati del coordinamento delle strutture individuate con le determinazioni del direttore generale n. 144 e n. 145 del 21 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Al fine di remunerare gli oneri derivanti dallo specifico incarico di responsabilità professionale connesso alla progettazione e implementazione di applicazioni e siti web nonché al relativo controllo, aggiornamento e ottimizzazione, viene confermata l'indennità di responsabilità professionale informatica; tale indennità verrà corrisposta ai soggetti che, nell'ambito dell'Ufficio dei Servizi Informatici, di cui alla determinazione del direttore generale n. 145 del 21 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, svolgono la predetta attività.

5. La corresponsione delle indennità di cui ai precedenti commi 2 e 3 decorre dalla data di conferimento dell'incarico, comunque non anteriore al 1° gennaio 2010; la corresponsione dell'indennità di cui al precedente comma 4 decorre dalla data di assegnazione alla struttura interessata. L'erogazione è correlata alla effettiva durata dell'incarico e verrà effettuata in un'unica soluzione entro il mese di dicembre.

6. Fermo restando la non superabilità dell'importo complessivo delle risorse di cui alla lettera b) del prospetto indicato al precedente articolo 9, l'importo annuo di ciascuna indennità di cui al presente articolo non potrà superare €1.000 lordi. In caso di conferimento di più incarichi comportanti l'erogazione delle indennità di cui al presente articolo al medesimo dipendente, le stesse potranno essere cumulate fino ad un massimo di due, in tal caso la seconda indennità verrà corrisposta fino ad un massimo del 50% del relativo valore.

Art. 12

Produttività collettiva

1. Le risorse destinate alla produttività collettiva, come determinate ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, sono destinate a finanziare gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica dei livelli professionali apicali di ciascun profilo secondo la disciplina di cui all'art. 53 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998/2001 e s.m.i., consentendo seguenti progressioni economiche:

Seconda progressione economica

Decorrenza	Livello Apicale interessato	Numero di unità di personale
01-01-2010	CTER	1
01-01-2010	Operatore Tecnico	1

lp *Ⓟ*

Le risorse necessarie graveranno sul fondo destinato alla produttività collettiva ed individuale di cui all'art.9 del presente contratto collettivo integrativo sul trattamento accessorio dell'anno 2010, nonché dalle risorse di cui all'art.10 del CCNL 2006/2009.

Art. 13

Personale a tempo determinato

Al personale a tempo determinato spettano gli stessi emolumenti fondamentali e accessori che competono al personale di ruolo, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti. Il relativo finanziamento grava sugli specifici capitoli di bilancio.

β
h

W *Ph*

Art. 14

Personale in posizione di comando da altre amministrazioni

Al personale che presta servizio in posizione di comando da altre amministrazioni spetta il trattamento accessorio previsto dal presente contratto per il personale dipendente dell'Istituto in luogo del trattamento accessorio attribuito dall'amministrazione di appartenenza.

Nei casi in cui i CCNL del comparto di appartenenza prevedano specifiche disposizioni in materia, le disposizioni di cui al presente contratto saranno applicate per quanto compatibili.

Dichiarazione congiunta N.1

Le parti convengono che non è stata data completa applicazione all'accordo per l'anno 2009 sottoscritto in data 5 novembre 2010, in particolare all'articolo 1, comma 1, seconda parte. La Dirigenza si impegna ad attuare l'applicazione completa dell'accordo procedendo ai corrispondenti e necessari adempimenti contabili nella prima occasione utile.

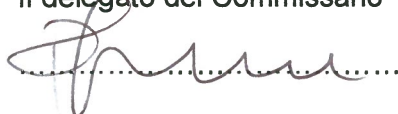
Frascati, 06/03/2013

INVALSI

Il Direttore Generale

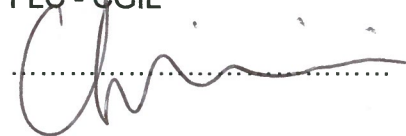


Il delegato del Commissario

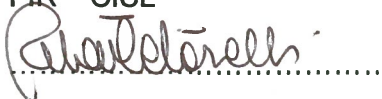


I SINDACATI PRESENTI

FLC - CGIL



FIR - CISL



UIL - RUA



ANPRI



Frascati, 06/03/2013

USI - RdB RICERCA

.....